

**ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2021****IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE**

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Consapevoli del difficile momento che le imprese italiane stanno attraversando a causa dell'attuale emergenza COVID-19 riteniamo doveroso e utile ricordare alle imprese che il versamento del diritto annuale per l'anno 2021 non risulta variato o differito.

L'importo del diritto deve essere **pagato in un'unica soluzione** e non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nel corso dell'anno. Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione; la cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto è disciplinata dall'art. 4 del D.M. 359/2001.

**Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal gennaio dell'anno successivo.**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2021**.

**Quando versare**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**di norma 30.06.2021**) con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve".

**Quanto versare**

Collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> la funzione 'calcola e paga' fornisce il calcolo corretto dell'importo dovuto per sedi e unità locali e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

<b>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo dovuto per la sede € 120,00</b>	<b>Importo dovuto per ciascuna unità locale € 24,00</b>
--	--	---

I suddetti importi **sono già comprensivi della riduzione del 50%** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) e **della maggiorazione del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).

ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
	Da Euro	A Euro	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società in nome collettivo</li> <li>• Società in accomandita semplice</li> <li>• Società di capitali</li> <li>• Società cooperative</li> <li>• Società di mutuo soccorso</li> <li>• Consorzi con attività esterna</li> <li>• Enti economici pubblici e privati</li> <li>• Aziende speciale e Consorzi previsti dalla L. 267/2000</li> <li>• GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico</li> </ul>	0	100.000	€ 200,00 (misura fissa)
	oltre 100.000	250.000	0,015%
	oltre 250.000	500.000	0,013%
	oltre 500.000	1.000.000	0,010%
	oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
	oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
	oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
	oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

**Il diritto base della sede legale si determina** sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2020, mantenendo cinque decimali.

Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto **per ciascuna unità locale (20% dell'importo dovuto per la sede legale, fino ad un massimo di € 200,00)**. L'importo del diritto base calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con cinque decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia.

**L'importo base, calcolato secondo le indicazioni sopra riportate, deve essere ridotto del 50% per l'anno 2021** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) ed **umentato del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).

**L'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio deve essere espresso in unità di Euro.**

Si precisa che, a seguito della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% di cui sopra:

- **l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese il cui fatturato rientra nel 1° scaglione è pari ad € 120,00;**
- **l'importo massimo del diritto annuale dovuto per ciascuna unità locale è pari ad € 120,00.**

Per ulteriori informazioni e specifiche sulle modalità di arrotondamento e per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2021 ai fini della definizione della base imponibile (FATTURATO) per il versamento del diritto annuale 2021, si invita a consultare la Circolare n. 19230 del 03.03.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico disponibile nel sito camerale [www.as.camcom.it](http://www.as.camcom.it) – sezione "Diritto annuale".



### Imprese con unità locali fuori provincia

Si invita a consultare l'allegata "scheda impresa" per il calcolo dell'importo dovuto alla Camera di competenza.

### Come versare

Il versamento del diritto va eseguito con le modalità sotto indicate:

- pagamento online **tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga'**;
- **pagamento con il modello F24** da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il canali Entratel o Fiscoonline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche, dalle Poste Italiane e da Agenti della riscossione prestatori di servizi di pagamento) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
<b>Contribuente</b>	indicare il <b>codice fiscale</b> dell'impresa (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell'intestazione della presente lettera, i <b>dati anagrafici e il domicilio fiscale</b>
<b>Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>	<b>codice ente / codice comune:</b> sigla provincia della Camera di Commercio presso la quale l'impresa è iscritta ( <b>AR per le imprese / unità locali situate nelle province di Arezzo e Siena</b> ). Le imprese che esercitano l'attività attraverso unità locali o sedi secondarie in altre province, devono indicare distintamente la sigla di ciascuna provincia in cui è ubicata l'unità locale / sede secondaria e l'importo dovuto per ogni singola Camera di Commercio (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) <b>codice tributo: 3850</b>  <b>anno di riferimento: 2021</b> <b>importi a debito versati: l'importo da pagare</b> (comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare il sito [www.registroimprese.it/pratiche-semplici](http://www.registroimprese.it/pratiche-semplici)).

### Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una **sanzione**, come previsto dal D.M. 27.01.2005 n. 54 e relative disposizioni integrative ed attuative.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

### ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, di solito tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative ed a contattare **la Camera di Commercio**.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum **"Io non ci casco! Bollettini e Moduli ingannevoli"** consultabile collegandosi al sito: <http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide>.

### Informazioni

#### **UFFICIO DIRITTO ANNUALE**

**Sede di Arezzo - Via L. Spallanzani n. 25**  
**Tel. 0575/303868 – 303835**

**e-mail: [diritto.annuale.ar@as.camcom.it](mailto:diritto.annuale.ar@as.camcom.it)**

**Sede di Siena – Piazza Matteotti n. 30**  
**Tel. 0577/202513 – 202577 – 202515**

**e-mail: [diritto.annuale.si@as.camcom.it](mailto:diritto.annuale.si@as.camcom.it)**

**P.E.C. [cciaa.arezcosiena@as.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.arezcosiena@as.legalmail.camcom.it)**

**Sito web Camera di Commercio di Arezzo - Siena: [www.as.camcom.it](http://www.as.camcom.it) – servizio DIRITTO ANNUALE**